

N. 01121/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 01420/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2014, proposto da:

Tellarini Greta, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Arenula, 34;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore , Anvur in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Guerrieri Gianluca, Romagnoli Alessandra, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di i fascia - settore concorsuale 12/b1 - diritto commerciale della navigazione, con riguardo alla domanda presentata dalla prof.ssa Tellarini nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal MIUR con d.d. del 20.07.2012, n. 222.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell' Anvur;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che non pare destituita di fondamento la censura legata al giudizio di "accettabile" inteso in accezione negativa da parte di uno

dei componenti la Commissione di valutazione in sede di giudizio complessivo individuale, in quanto tale accezione pare discostarsi da quanto prevede per il giudizio in questione l'allegato D al DM n. 76 \2012, che riporta "all'accrescimento del patrimonio di conoscenze del settore", evento evidentemente non negativo per il mondo scientifico;

- che pertanto occorre ordinare all'Amministrazione di procedere ad un riesame della posizione della ricorrente, impregiudicata la posizione degli abilitati, mediante commissione in composizione interamente diversa -ma formata con i medesimi criteri- da quella che ha proceduto, la quale provvederà entro sessanta giorni dalla ricezione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare in epigrafe nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)